

STATUTO

VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLLA SA VIA DELL'ELOGIUM SNC
Numero REA: SA - 429998
Codice fiscale: 05229650659
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2023 - Statuto completo	2
--	---



Notario

**Allegato "A" al n. 10636 del Repertorio ed al n.
7655 della Raccolta**

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"VOLA Società Cooperativa sociale onlus"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita con sede nel Comune di Polla
(SA) la Società Cooperativa sociale denominata
"VOLA Società Cooperativa sociale onlus".

La sede legale, amministrativa ed operativa della
società deve essere mantenuta nei territori agevo-
lati (di cui all'art. 14 del D.Lgs 21 aprile 2000
n.185) per un periodo di almeno cinque anni decor-
renti dalla data della delibera di ammissione del-
le agevolazioni previste dal predetto D.Lgs 21 a-
prile 2000 n.185.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal ti-
tolo VI del codice civile e dalle leggi speciali
sulla cooperazione, si applicano, in quanto compa-
tibili, le norme sulle società a responsabilità
limitata. La Cooperativa potrà istituire, con de-
libera dell'Organo amministrativo o dell'assem-
blea, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffi-
ci e rappresentanze anche altrove.

Art.2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicem-
bre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazio-

	ne dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti e, comunque, non potrà es-	
	sere sciolta prima di cinque anni dalla delibera	
	di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs	
	185/2000.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3) La cooperativa, senza fini di lucro, ha	
	lo scopo, ai sensi dell'art.1 della l. 381/1991,	
	di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed alla integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di atti-	
	vità produttive nelle quali realizzare l'integra-	
	zione lavorativa di persone socialmente svantag-	
	giate, utilizzando prevalentemente la forza di la-	
	voro dei soci. In ogni caso, nello svolgimento	
	delle attività, si avvarrà prevalentemente delle	
	prestazioni lavorative dei soci ed intende, per-	
	tanto, orientare la propria gestione al conseguì-	
	mento dei parametri di scambio mutualistico preva-	
	lente ai sensi degli artt. 2512 e segg. del codi-	
	ce civile. Pertanto, ai sensi dell'art. 2514	
	c.c., vige a carico della società:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misu-	
	ra superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	2	

	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore a due punti percentuali ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i so-	
	ci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co la cooperativa potrà operare anche per conto	
	di terzi ed ha per oggetto le seguenti attività:	
	a)	
	attività socio - sanitarie e/o educative:	
	- assistenza sociale e sanitaria alla terza età	
	ed all'infanzia; assistenza sia domiciliare sia	
	in strutture pubbliche e private a tutte le fasce	
	sociali, anche svantaggiate (anziani, disabili,	
	tossicodipendenti, ex detenuti, minori soggetti a	
	rischio, ex degenti di istituti psichiatrici);	
	3	

	servizi di telecompagnia, telesoccorso, teleassi-	
	stenza, telemedicina, telecontrollo e telemonito-	
	raggio; servizio di trasporto di degenti tramite	
	ambulanze;	
	- gestione di case di riposo per anziani, di resi-	
	denze, centri diurni, case famiglie, rsa, case di	
	cura e di centri di accoglienza per disabili e mi-	
	nori;	
	- gestione e fornitura di servizi infermieristi-	
	ci, medici, ausiliari, psicologi, fisioterapisti,	
	psicoterapeuti, psicopedagogici, ota, osa, oss e	
	ata presso il domicilio, presso strutture ospeda-	
	liere, cliniche e presso residenze sanitarie assi-	
	stite;	
	- gestione di mense scolastiche, sociali, azienda-	
	li, ospedaliera, bar, case vacanze e centri esti-	
	vi, centri di accoglienza, lidi e stabilimenti	
	balneari, biblioteche, teatri, musei e strutture	
	culturali;	
	- preparazione di pasti in genere, distribuzione	
	e consegna a domicilio pasti a favore di anziani	
	e soggetti svantaggiati;	
	- gestione asili nido e centri per l'infanzia;	
	- servizi di assistenza educativa scolastica agli	
	alunni disabili;	

	- servizi ed eventi culturali e sportivi; servizi	
	di animazione; organizzazione di viaggi e soggior-	
	ni termali e turistici;	
	- promozione e realizzazione di indagini, studi e	
	ricerche sulla realtà sociale ed economica loca-	
	le;	
	- monitoraggio, formazione, selezione e gestio-	
	ne di progetti nei servizi sociali;	
	- servizi di segretariato sociale e per la tutela	
	dei minori;	
	"b"	
	- servizi di pulizia, sanificazione, disinfezio-	
	ne, disinfestazione e derattizzazione in genera-	
	le, civile, industriale, cliniche, ospedaliera,	
	nelle strutture residenziali, nei centri commer-	
	ciali e negli uffici;	
	- servizi per la valutazione dei rischi, di sorve-	
	glianza sanitaria, per la formazione ed informa-	
	zione sulla sicurezza;	
	- servizi di trasporto anche per conto terzi; ser-	
	vizi di corriere anche espresso e di recapito pac-	
	chi a domicilio; facchinaggio;	
	- gestione di ristoranti, bar, strutture alber-	
	ghiere e turistiche; gestione di impianti sporti-	
	vi; gestione di call center; gestione di parcheg-	
	5	

	gi;	
	- gestione di mense scolastiche, ospedaliere e a-	
	ziendali;	
	- servizi di portierato ed ausiliariato, sistema-	
	zione camere e rifacimento letti, servizi comple-	
	mentari e ausiliari;	
	- servizi di guardiania e vigilanza non armata;	
	- lavori di giardinaggio in genere;	
	- realizzazione e manutenzione di aree verdi,	
	sfalcio erbe, disserbo;	
	- gestione e manutenzione zone di verde attrezza-	
	to;	
	- servizi di arredo urbano e lettura contatori;	
	- trasporto scolari, studenti, anziani e disabili	
	nonché la loro vigilanza durante il trasporto;	
	- raccolta di rifiuti in genere;	
	- servizi di spazzamento vie, piazze e spazi pub-	
	blici, strade interne ed esterne nonché di cimite-	
	ri, spalatura e sgombero neve;	
	- servizi di pulizie, gestione e cura cimiteri;	
	- realizzazione e manutenzione di impianti elet-	
	trici civili, industriali e pubblici;	
	- lavori edili, stradali, manutenzione in genere	
	di segnaletica stradale orizzontale e verticale	
	- servizi e lavori di pitturazione;	

	- servizi di bidellaggio e sorveglianza bambini	
	scolastica e non presso strutture pubbliche e/o	
	private;	
	- servizi di lavanderia industriale, ritiro di	
	biancheria, lavaggio, riconsegna e/o gestione la-	
	vanderia;	
	- servizi per la ricognizione della documentazio-	
	ne esistente presso enti pubblici e privati; cen-	
	simento di beni del patrimonio immobiliare e mobi-	
	liare di enti pubblici e privati;	
	- produzione, redazione grafica e distribuzione	
	di materiale di stampa (depliant, manifesti, bro-	
	chure, ecc.), di materiale cinematografico e au-	
	dio visivo; servizi fotografici; affissione di ma-	
	nifesti e volantinaggio;	
	- gestione di agenzie di viaggio; servizi turisti-	
	ci e di assistenza al turista; organizzazione di	
	manifestazioni fieristiche, mostre, mercati, espo-	
	sizioni, convegni, eventi musicali e pubblicitari;	
	- amministrazione di edifici pubblici e privati;	
	- servizi di consulenza per elaborazione dati; as-	
	sistenza commerciale e finanziaria; analisi finan-	
	ziaria; servizi di consulenza per l'elaborazione	
	delle buste paga e per l'amministrazione del per-	
	sonale; realizzazione di siti web e consulenza in-	

	formatica; e-commerce;	
	- servizi di consulenza fiscale alle imprese ed	
	ai privati; disbrigo di pratiche di finanziamen-	
	to per la concessione di contributi regionali, na-	
	zionali ed europei ad enti pubblici e privati;	
	- servizi di consulenza per la partecipazione a	
	gare di appalto (elaborazione di attestati di so-	
	praluogo, di relazioni tecniche, ecc.);	
	- fornitura di generi alimentari;	
	- fornitura di materiale monouso in carta, plasti-	
	ca, alluminio;	
	- fornitura di segnaletica stradale e di vestia-	
	rio da lavoro;	
	- fornitura di materiale per pulizie e di attrez-	
	zature per pulizie professionali;	
	- fornitura di dispositivi per la sicurezza sul	
	lavoro, di attrezzature di telesoccorso, di at-	
	trezzature per la riabilitazione motoria, per pa-	
	lestre, per l'assistenza sociale, per le case di	
	riposo e le residenze sanitarie assistite;	
	- fornitura di materiale di consumo per uffici,	
	di arredi e complementi di arredi per l'ufficio,	
	di macchine per l'ufficio, di attrezzature infor-	
	matiche, di software ed hardware;	
	- manutenzione e realizzazione di reti informati-	

	che;	
	- coltivazione di terreni agricoli;	
	- coltivazione, trasformazione e commercializza-	
	zione di prodotti alimentari ed agroalimentari di	
	origine biologica, dop, igp e non;	
	- attività di allevamento in genere.	
	la cooperativa potrà:	
	- assumere qualsiasi lavoro utile al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali presso enti ed organismi	
	pubblici e privati e svolgere attività affini e/o	
	complementari a favore della collettività e della	
	comunità;	
	- partecipare a gare, appalti, convenzioni, trat-	
	tative, secondo le vigenti disposizioni di legge,	
	al fine di ottenere le varie concessioni di servi-	
	zi in gestione;	
	- promuovere ed organizzare, anche in collabora-	
	zione con i vari livelli istituzionali (enti pub-	
	blici, istituti scolastici pubblici e privati, u-	
	niversità, associazioni, ecc.) attività di ricer-	
	ca e corsi di formazione ed aggiornamento profes-	
	sionale su temi inerenti le attività in oggetto.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi, la coopera-	
	tiva potrà, e avvalersi inoltre della collabora-	
	zione, anche sotto forma di volontariato, di per-	
	9	

	sonale medico di ogni specializzazione, di perso-	
	nale paramedico e socio assistenziale, di sociolo-	
	gi, pedagoghi, psicologi e professionisti in gene-	
	re.	
	Tra le attività sopra indicate alle lettere a) e	
	b) vi è collegamento funzionale; le tipologie di	
	svantaggio e/o le aree di intervento come sopra	
	previste richiedono attività coordinate per l'ef-	
	ficace raggiungimento delle finalità della coope-	
	rativa.	
	la cooperativa potrà compiere, non come attività	
	prevalente ma per il miglior conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione in-	
	dustriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa	
	l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali	
	e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipote-	
	che anche a favore di enti e società a cui la coo-	
	perativa aderisce nonchè a favore di altre coope-	
	rative, e potrà assumere partecipazioni e interes-	
	senze in altre imprese aventi oggetto analogo ed	
	affine o connesso al proprio; potrà acquistare,	
	sia in proprietà sia ad ogni altro titolo, co-	
	struire e/o prendere in locazione anche finanzia-	
	ria beni immobili da destinare all'attività socia-	
	le; compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-	
	10	

	cessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresa la stipula di convenzioni con	
	enti pubblici e/o privati.	
	sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte	
	le attività che necessitano di iscrizione ad albi	
	professionali e che comunque per legge sono ri-	
	servate a soggetti muniti di particolari requisiti	
	non posseduti dalla società nonchè ogni atti-	
	vità finanziaria vietata dalla legge tempo per	
	tempo vigente in materia.	
	nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, deve essere rispettato il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci	
	in funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve esse-	
	re rispettata anche nella ripartizione dei ristor-	
	ni.	
	possono essere redatti regolamenti che determini-	
	no i criteri e le regole inerenti allo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica tra cooperativa e	
	soci. tali regolamenti, predisposti dagli ammini-	
	stratori, devono essere approvati dall'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee aven-	
	ti ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	la cooperativa, per le sue caratteristiche di coo-	

	perativa sociale ed integrata, come previsto dal-	
	le vigenti leggi in materia, può usufruire dei be-	
	nefici e delle misure disposte a favore della coo-	
	perazione sociale atti a compensare i costi socia-	
	li e la minore produttività causata dall'integra-	
	zione di persone disabili con ridotta capacità la-	
	vorativa. su delibera dell'organo amministrativo	
	potrà aderire alle associazioni nazionali di cate-	
	goria ed alle relative associazioni provinciali	
	ed altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art.4) Il numero dei soci è illimitato e variabi-	
	le, ma non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dall'art. 2522, comma 1° c.c. .	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	dei fini sociali, che siano cittadini italiani o	
	appartenenti all'unione europea (o stranieri se	
	vi è reciprocità) nel pieno esercizio dei diritti	
	civili e che abbiano attinenza con le attività	
	dell'oggetto sociale.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche	
	tecnici ed amministratori nel numero strettamente	
	12	

	necessario al buon funzionamento della società.	
	CATEGORIE DI SOCI	
	Art. 5) Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :	
	- soci cooperatori , che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;	
	- soci volontari , che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie, entro i limiti stabiliti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di quelle attività previste nell'oggetto del presente statuto.	
	Nel libro soci sono istituite apposite sezioni nelle quali ciascun socio è iscritto in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	MODALITA' DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fisca-	
	13	

	le, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione dell'eventuale capacità profes-	
	sionale maturata nei settori di cui all'oggetto	
	sociale della cooperativa, e delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) il versamento della tassa di ammissione;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che si pro-	
	pone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore, né superiore, al limite mi-	
	nimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare in-	
	tegralmente il presente statuto e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accet-	
	tazione della clausola arbitrale contenuta negli	
	artt. 34 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522	
	del codice civile, se trattasi di Società, Asso-	
	ciazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la for-	
	ma giuridica e la sede legale;	
	14	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha au-	
	torizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all' art. 4 del presente sta-	
	tuto, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta, come previsto	
	all'art. 2527 c.c..	
	A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al sogget-	
	to interessato, gli Amministratori provvederanno	
	all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	l'Organo amministrativo dovrà, entro 60 (sessan-	
	ta) giorni, motivare per iscritto la deliberazio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istan-	
	za si pronunci l'assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successi-	

	va convocazione, con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	art. 7) Fermi restando gli altri obblighi nascenti	
	dalla legge e dal presente statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale corrispondente alla quota;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla	
	decisione dei soci in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni	
	dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera	
	16	

	raccomandata alla Cooperativa.	
	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE.	
	Art. 8) La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, sciogli-	
	mento o liquidazione se il socio è diverso da per-	
	sona fisica.	
	Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere, mediante comunicazione con lettera	
	raccomandata al Presidente della cooperativa, il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori de-	
	vono esaminarla, al fine di constatare se sussi-	
	stano i motivi che, a norma della legge e del pre-	
	sente Statuto, legittimano il recesso ed a provve-	
	dere di conseguenza, nell'interesse della coopera-	
	tiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'Organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti	
	o inabilitati, nei confronti di quelli che vengo-	
	17	

	no a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità con quelle previste al precedente art.	
	5.	
	Art. 11) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	18	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12) Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.34 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-	

	tatamente al socio, diventa operativo .	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destina-	
	to ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civi-	
	le.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14) In caso di morte del socio, gli eredi o	
	legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote effettivamente versa-	
	te, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 13.	
	Art.15) La Cooperativa non è tenuta al rimborso	
	delle quote in favore dei soci receduti od esclu-	
	si o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà ri-	
	chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà de-	
	volutato con deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo alla riserva legale.	

	Il socio che cessa di far parte della Società ri-	
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della So-	
	cietà, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16) Il patrimonio della Cooperativa è costi-	
	tuito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale di eu-	
	ro 25,00 (venticinque/00); la quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superio-	
	re ai limiti di legge.	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote	
	degli avanzi di gestione di cui all'art.18;	
	c) dalla riserva straordinaria formata con le tas-	
	21	

	se di ammissione e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclu-	
	si ed agli eredi di soci deceduti;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costitui-	
	to a copertura di particolari rischi in previsio-	
	ne di oneri futuri o investimenti;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisio-	
	ni dei soci e/o prevista per legge;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla co-	
	operativa per essere impiegata al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripar-	
	tite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società	
	Art. 17) Le quote non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte,	
	le proprie quote deve darne comunicazione agli Am-	
	ministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste nel precedente art.6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60	
	22	

	(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Non sono comunque consentiti gli atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17 commi I e II del decreto legislativo 185/00, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.	
	Art. 18) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	23	

	cizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nel-	
	la nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio de-	
	libera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dal-	
	l'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) alle riserve indivisibili di cui alla legge	
	16/12/1977, n. 904.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destina-	
	re gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riser-	
	ve indivisibili.	
	24	

	Art. 19) L'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione	
	del bilancio, deliberano sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una	
	o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da cia-	
	scun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 20) Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Collegio dei Sindaci o Sindaco unico.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.21) I soci decidono sulle materie riservate	

	alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più am-	
	ministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione	
	degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Art. 22) Con riferimento alle materie indicate	
	nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21 e	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente statuto, oppure quando	
	lo richiedano uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	26	

	soci debbono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata A.R. anche recapita-	
	ta a mano, inviata e/o consegnata 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo (nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione o, in alternativa, a mezzo	
	telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elet-	
	tronica inviata ai soci almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax,	
	al numero di telefono o all'indirizzo di posta e-	
	lettronica notificato alla società ed annotato	
	nel libro soci.	
	<u>L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenu-</u>	
	<u>ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,</u>	
	<u>audio o video collegati, a condizione che siano</u>	
	<u>rispettati il metodo collegiale e i principi di</u>	
	<u>buona fede e di parità di trattamenti dei soci.</u>	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunica-	
	zione dell'avviso di convocazione ove il relativo	
	testo sia datato e sottoscritto per presa visione	
	del socio destinatario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette forma-	

	lità, l'Assemblea si reputa validamente costitui-	
	ta quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-	
	ti.	
	Art.23) In prima convocazione l'Assemblea è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aven-	
	ti diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei soci in-	
	tervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 24) Per le votazioni si procederà normalmen-	
	te col sistema della alzata di mano, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'Assemblea. Sarà possibile	
	per i soci, altresì esprimere il voto per corri-	
	spondenza.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art.25) Nelle Assemblee hanno diritto al voto co-	
	loro che risultano iscritti nel libro dei soci da	

	almeno 90 giorni e che non siano in mora nei ver-	
	samenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente dirit-	
	to al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massi-	
	mo di dieci soci, nel rispetto di quanto previsto	
	ex art. 2539 c.c..	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rap-	
	presentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado o dagli affini entro	
	il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art.26) L'Assemblea è presieduta dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	

	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art.27) La Società è amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,	
	il loro numero sarà determinato dall'assemblea,	
	che dura in carica per tre esercizi e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di am-	
	ministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	se persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice presidente.	
	Art.28) L'organo amministrativo è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della società, e-	
	sclusi solo quelli riservati alla decisione dei	
	soci dalla legge.	
	L'organo amministrativo (consiglio di amministra-	
	zione) può delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	30	

	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo forma-	
	to da alcuni dei suoi componenti, determinandone	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli amministratori e al collegio	
	sindacale, se nominato sull'andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue eventuali controlla-	
	te.	
	Art. 29) L'Organo amministrativo è convocato dal	
	Presidente tutte le volte in cui vi sia materia	
	su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-	
	nistratori ed i Sindaci effettivi ne abbiano cono-	
	scenza con almeno un giorno di anticipo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono vali-	
	31	

	de quando vi intervenga la maggioranza degli Ammi-	
	nistratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolu-	
	ta dei voti.	
	Art. 30) In caso di mancanza sopravvenuta di uno	
	o più Amministratori, gli altri provvedono a so-	
	stituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del co-	
	dice civile.	
	Art. 31) Spetta al Consiglio, sentito il parere	
	del Collegio sindacale ove nominato, determinare	
	il compenso dovuto all'organo amministrativo, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
	Art. 31) IL PRESIDENTE	
	Il presidente dell'organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della cooperativa nei confronti	
	dei terzi ed in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del presiden-	
	te, i poteri a lui attribuiti spettano al vice	
	presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera dell'orga-	
	no amministrativo, potrà conferire speciali procu-	
	re, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri amministratori oppure ad estranei, con l'os-	
	servanza delle norme legislative vigenti al ri-	

	guardo.	
	Art. 32) COLLEGIO SINDACALE - SINDACO UNICO	
	La Cooperativa nei casi previsti dall'articolo	
	2543 comma 1 c.c. nominerà il Collegio Sindacale	
	ed in tal caso si applicherà la disciplina detta-	
	ta in tema s.p.a.. Esclusa detta ipotesi e qualo-	
	ra i soci decidessero in tal senso, l'assemblea	
	nominerà un sindaco o un revisore legale dei con-	
	ti, i quali, oltre ad esercitare il controllo le-	
	gale dei conti avranno anche funzioni di control-	
	lo contabile.	
	TITOLO VII - CONTROVERSIE	
	Art. 33) MEDIAZIONE	
	Tutte le controversie nascenti dal presente o che	
	dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la	
	società che abbiano per oggetto diritti disponibi-	
	li al rapporto sociale (ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbli-	
	gatorio del pubblico ministero) verranno deferite	
	all'Organismo di Mediazione, di cui al combinato	
	disposto del D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010, pres-	
	so il quale sarà stata presentata la prima doman-	
	da.	
	In caso di mancata conciliazione della controver-	
	sia, le parti potranno sottoporre la medesima al	
	33	

	procedimento arbitrale di cui al successivo arti-	
	colo 34.	
	Art. 34) COLLEGIO ARBITRALE	
	In caso di mancata conciliazione delle controver-	
	sie di cui al precedente articolo 33 le stesse	
	possono essere devolute ad un collegio arbitrale	
	composto di tre membri nominati dal Presidente	
	del Tribunale ove ha sede la società il quale vi	
	provvederà entro trenta giorni dalla richiesta ef-	
	fettuata dalla parte più diligente. Gli arbitri	
	giudicheranno <i>de bono et aequo</i> senza formalità di	
	procedure, il lodo arbitrale è inappellabile.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento	
	della Società nominerà uno o più Liquidatori sta-	
	bilendone i poteri, scegliendo preferibilmente	
	tra i soci.	
	Art. 36) In caso di scioglimento della Società,	
	l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	34	

	della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO IX - AGEVOLAZIONI-FINANZIARIE	
	art. 37) La Cooperativa, ricorrendone i presuppo-	
	sti legali, potrà chiedere tutte le agevolazioni	
	finanziarie, contributive, fiscali ed economiche	
	previste dalle Leggi Regionali, Statali ed eu-	
	ropee. La società intende avvalersi di qualsiasi	
	agevolazione in particolare del D.Lgs 185/2000,	
	contributo e beneficio fiscale previsti dalle vi-	
	genti leggi, sia regionali, sia nazionali, sia co-	
	munitarie.	
	art. 38) La Cooperativa si propone, inoltre, di	
	stimolare lo spirito di previdenza e risparmio	
	dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni	
	in materia, istituendo una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito Regolamento, approvato	
	con decisione dei soci, per la raccolta di presti-	
	ti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale. E'pertanto vietata tassativamente la rac-	
	colta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	TITOLO X - RINVIO	
	Art.39) Per tutto quanto non previsto dal presen-	
	te statuto, valgono le vigenti norme di legge sul-	
	35	

37 di 37